



By: [Enrico Sola](#) - [CC BY-NC-ND 2.0](#)

E' stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 2012 il **Decreto 4.5.2012** del *Ministero dell'Economia e delle Finanze*, che riconosce per l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili la "funzione di destinatario di segnalazioni di operazioni sospette (Sos) dai propri iscritti". L'Ordine diventa così "filtro" per le **segnalazioni antiriciclaggio** dei propri Iscritti, che diventano dunque anonime. Viene attuata, in questo modo, la disposizione della **normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007)** che prevede la possibilità per gli Ordini Professionali di fungere da *interfaccia* dei propri associati "nel ricevere le indicazioni di anomalia ai fini del riciclaggio riscontrate nella attività degli stessi". Il fine è quello di dare l'opportunità a chi si accorge di operazioni che possono rientrare nel **riciclaggio**, di non essere lui in prima persona ad inviare la segnalazione all'**Unità di Informazione Finanziaria** ma di poter contare sullo scudo dell'Ordine, che rigira l'indicazione all'**Uif** stessa. Dopo i Notai ed i Consulenti del Lavoro, che hanno ricevuto questa possibilità nel 2009, ora anche l'Ordine dei Dottori Commercialisti si registra come **sentinella antiriciclaggio**. Consultando i dati dell'**Uif** relativi alle segnalazioni delle *operazioni sospette* del secondo semestre 2011, si evidenzia che i Professionisti e gli Operatori non Finanziari rimangono ultimi per quando riguarda le segnalazioni **antiriciclaggio** (nb: pubblicheremo a breve la tabella riassuntiva con i dati relativi ai Professionisti). Nel 2011 il totale delle **Segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio** sono state 48.836: dagli Intermediari Finanziari ne sono arrivate 48.344, mentre dai Professionisti e dagli Operatori non Finanziari 492. Considerando i dati **Uif** si nota una crescita, in quanto nel 2008 le *segnalazioni* erano state 173, nel 2009 erano 136 e infine nel 2010 223.

Il decreto prevede quindi che il Consiglio Nazionale possa ricevere dai propri Iscritti le *segnalazioni* e che le trasmetta poi per via telematica. L'invio dovrà essere effettuato con modalità idonee a garantire la riferibilità delle trasmissioni dei dati ai solo *soggetti interessati*, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse. Il Consiglio e l'**Uif** dovranno stipulare, entro 60 giorni, una convenzione per fissare le specifiche tecniche per la trasmissione telematica e degli adempimenti necessari quando l'**Uif ritiene utile richiedere ulteriori informazioni** ai fini delle analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione oppure dell'eventuale richiesta di archiviazione.